



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CUCCA, FEDELI, CIRINNÀ, VALENTE, COLLINA, ROSSOMANDO, ALFIERI, ASTORRE, BELLANOVA, D’ARIENZO, FARAONE, FERRAZZI, GARAVINI, GIACOBBE, LAUS, MANCA, MARINO, PARRINI, PATRIARCA, PINOTTI, PITTELLA, ROJC, STEFANO, SUDANO, TARICCO e VERDUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 2019

Disposizioni in materia di servizi socio-assistenziali, parto in anonimato e di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita

ONOREVOLI SENATORI. – Diverse donne in stato di gravidanza si trovano a vivere situazioni di grave emarginazione, sovente sono giovani o giovanissime e necessitano prima, durante e dopo il parto di interventi non solo sanitari, a livello consultoriale o ospedaliero, ma anche socio-assistenziali: esse possono trovarsi in gravi emergenze – ad esempio la perdita o la mancanza del lavoro, della casa, nonché di reddito sufficiente per vivere – e avere bisogno di accoglienza – in comunità, presso famiglie, in appartamenti protetti – o ancora di sussidi economici.

Alcune di loro in base alla disciplina vigente possono avvalersi del diritto alla segretezza del parto: in questi casi, anche in base alle esperienze finora realizzate, occorre dare alla donna la possibilità anticipata di riflettere e di decidere con serenità ed autonomia, fornendole le informazioni necessarie sugli aiuti cui ha diritto, sia nel caso in cui provveda a riconoscere il proprio nato, sia nel caso in cui decida di partorire in anonimato. Spesso l'intervento assistenziale di supporto è necessario anche per le gestanti e madri coniugate con situazioni personali e familiari difficili.

La riservatezza è un elemento fondamentale da tutelare per garantire una scelta consapevole e libera della donna, nonché un parto in condizioni di sicurezza per la stessa e per il bambino.

Oltre alla garanzia del diritto al parto in segreto, sia il regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, che la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, prevedevano in capo

alle province l'obbligo di assistere gratuitamente non solo le donne in stato di gravidanza in condizioni di disagio personale, sociale ed economico, comprese quelle che vivono clandestinamente nel nostro Paese, ma anche i loro nati riconosciuti o non riconosciuti.

Occorre, quindi, in attuazione della normativa vigente, garantire alle gestanti il sostegno da parte di personale preparato – psicologi, assistenti sociali, educatori – che aiuti la donna prima, durante e dopo il parto, la accompagni a decidere se riconoscere o meno il bambino e la sostenga fino a quando è in grado di provvedere autonomamente a se stessa e, nei casi in cui abbia riconosciuto il bambino, al proprio figlio.

Ad oggi, sono poche le regioni che hanno legiferato in materia.

Secondo i dati forniti dal Ministero della giustizia i minori non riconosciuti alla nascita e dichiarati adottabili erano 362 nel 2000, 327 nel 2001, 378 nel 2002, 446 nel 2003, 410 nel 2004, 429 nel 2005, 505 nel 2006, 642 nel 2007, 575 nel 2008, 471 nel 2009, 409 nel 2010, 359 nel 2011, 337 nel 2012, 326 nel 2013, 278 nel 2014, 257 nel 2015 e 251 nel 2016.

Appare, dunque, di tutta evidenza la necessità di approvare nel più breve tempo possibile una normativa che dia piena attuazione alla raccomandazione al Parlamento contenuta nel Terzo rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, pubblicato nel novembre 2017, a cura del gruppo di lavoro costituito da oltre 90 organizzazioni operanti nel settore minorile e coordinato da *Save the Children Italia*, raccomandazione nella quale si legge: « Al

Parlamento il compito di approvare una legge che preveda la realizzazione, da parte delle regioni, di almeno uno o più servizi specializzati, realizzati dagli enti gestori delle prestazioni socio-assistenziali, in grado di fornire alle gestanti, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica e cittadinanza, le prestazioni e i supporti necessari affinché possano assumere consapevolmente e libere da condizionamenti sociali e/o familiari le decisioni circa il riconoscimento o il non riconoscimento dei loro nati ».

Attualmente l'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante disposizioni sull'ordinamento dello stato civile, dispone che: « La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata ». La madre, pertanto, può avvalersi del diritto all'anonimato. Il parto è assicurato gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale con tutte le garanzie fornite alle partorienti e ai neonati. Alla disposizione citata, si aggiunge l'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di assistenza al parto il quale dispone che: « Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento ».

La Corte di cassazione – attraverso una interpretazione estensiva della già negativa sentenza della Corte costituzionale n. 328 del 2013 – con sentenza n. 1946 del 20 dicembre 2016, ha stabilito che « ancorché il

legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedurali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale, idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna; fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in seguito all'interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità ».

La predetta sentenza, in assenza di una specifica disposizione di legge, a parere dei firmatari del disegno di legge in oggetto può finire con il far venire meno il patto statuito tra la donna e lo Stato che ha finora assicurato il diritto alla segretezza del parto garantendo una durata di cento anni. Infatti, senza il mantenimento di tale patto, le donne che hanno fatto ricorso al parto in anonimato potrebbero, invece, essere rintracciate dai tribunali per i minorenni – su richiesta dei loro nati diventati adulti – attraverso una procedura che di fatto viola il loro diritto alla segretezza. L'*iter* individuato dalla Corte di cassazione per risalire all'identità della madre biologica finisce con l'espone le donne ad una possibile individuazione, anche indirettamente, da parte di terzi e questo con esiti imprevedibili: le loro istanze, infatti, saranno inevitabilmente prese in esame da un numero elevato di persone: giudici, cancellieri, nonché agenti della polizia giudiziaria del tribunale per i minorenni cui si rivolge l'interessato; o ancora i responsabili dei reparti maternità, gli impiegati addetti alla conservazione del plico in cui sono indicate le generalità della donna e del neo-

nato, il personale dell'Agenzia delle entrate incaricato di rintracciare attraverso il codice fiscale l'ultima residenza della donna, il personale, anche impiegatizio, i servizi sociali interpellati al riguardo dai tribunali. Inoltre, le lettere di convocazione, indirizzate alle madri biologiche per verificare la loro disponibilità ad un incontro, potrebbero molto facilmente finire con l'essere intercettate dai loro familiari. Infine, non si può tacere che la possibilità del non riconoscimento del neonato e la garanzia della segretezza dell'identità della donna, sono anche uno strumento a difesa della stessa vita di donne che provengono da contesti in cui per tradizioni o pratiche di origine religiosa, l'aver rapporti sessuali o partorire al di fuori del matrimonio può portare a gravissime conseguenze sulla loro vita.

A quanto detto si aggiunga che la donna che non intenda riconoscere il proprio nato, non potendo più contare sulla sussistenza della garanzia dell'anonimato e della segretezza del parto, finirà con il non rivolgersi più all'ospedale per partorire, trovandosi costretta a partorire in condizioni precarie e rischiose per la salute sia propria che del bambino. Infine, inevitabilmente aumenteranno, oltre agli aborti, gli infanticidi e gli abbandoni dei neonati in luoghi e con modalità tali da mettere in pericolo la loro vita.

Con il presente disegno di legge si prevede la possibilità di interpello della donna, unicamente nei casi in cui la stessa abbia preventivamente rinunciato al diritto all'anonimato e stabilisce un procedimento per consentire l'accesso alle informazioni sulle proprie origini tale da garantire la massima riservatezza alla madre biologica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni in materia di servizi socio-assistenziali)

1. Al fine di garantire un'attuazione uniforme in tutto il territorio nazionale delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'informazione, la consulenza e le prestazioni socio-assistenziali, diurne e residenziali, occorrenti alle gestanti e alle partorienti, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica e dalla loro cittadinanza, che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o al non riconoscimento dei loro nati e alla garanzia della segretezza del parto.

2. Gli interventi di cui al comma 1, che costituiscono livello essenziale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, sono promossi dagli enti locali titolari delle funzioni socio-assistenziali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. I soggetti di cui al comma 2 garantiscono, altresì, alle partorienti e ai loro nati i necessari interventi per la continuità socio-assistenziale e per sostenere il loro reinserimento sociale.

4. Gli interventi socio-assistenziali in favore dei neonati non riconosciuti sono garantiti dai soggetti di cui al comma 2 fino all'adozione definitiva.

Art. 2.

(Facoltà della madre di modificare la volontà espressa in sede di dichiarazione di nascita)

1. In sede di dichiarazione di nascita, nel caso in cui la madre esprime la volontà di non essere nominata secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, la stessa viene informata che potrà in futuro revocare la propria decisione, dandone espressa comunicazione al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del nato.

Art. 3.

(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita)

1. All'articolo 93 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Possono sempre essere rilasciate a chi vi ha interesse informazioni di carattere sanitario, con particolare riferimento alla presenza di malattie ereditarie trasmissibili »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* La persona non riconosciuta alla nascita può, raggiunta l'età di venticinque anni, presentare istanza al tribunale per i minorenni del suo luogo di nascita per accedere a informazioni riguardanti la sua origine e per conoscere l'identità della donna che lo ha partorito in anonimato. Qualora risulti che la medesima abbia precedentemente revocato la propria volontà di non es-

sere nominata e non sussistano gravi ragioni tali da impedire l'accoglimento dell'istanza, il tribunale organizza il primo incontro tra l'istante e la donna che lo ha partorito. Chiunque partecipi è tenuto al segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito del procedimento medesimo, in particolare in riferimento ai dati personali che rendono identificabile la madre ».

Art. 4.

(Accesso dell'adottato alle informazioni sull'identità della madre)

1. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« 7. L'accesso alle informazioni di cui al comma 5 nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata non è consentito ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, salvo il caso in cui la madre abbia precedentemente revocato la propria volontà di non essere nominata. Si applica l'articolo 93, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ».

€ 1,00